

**NOTA TECNICA SULL'ACCREDITAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)**

Sommario

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)	3
1.1. Premessa	3
1.2. Formazione di Gruppo	3
1.3. Autoformazione	3
2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE	4
2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di FORMAZIONE DI GRUPPO	4
2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di AUTOFORMAZIONE	4
2.2.1. Controllo tramite PROPOSIZIONE DI QUESITI	4
2.2.1.1. Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite proposizione di quesiti	5
2.2.1.2. Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite proposizione di quesiti	5
2.2.1.3. Ulteriori controlli	6
2.2.2. Controllo tramite RICONOSCIMENTO BIOMETRICO FACCIALE	6
2.2.2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite riconoscimento biometrico facciale	6
2.2.2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite riconoscimento biometrico facciale	6
3. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	7
3.1. Istanza di accreditamento	7
3.2. Visione della <i>demo</i>	7
3.3. Concessione dell'accREDITamento	7
3.4. Diffusione e pubblicità dei corsi	8
3.5. Attestazione di partecipazione	8
4. DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO	9
5. MISURA DEL CREDITO FORMATIVO	9

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

1.1. Premessa

Il Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n.6/2014, di seguito anche "Regolamento") definisce la Formazione a distanza (di seguito anche "FAD") come *"attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione"* (art. 5 comma 1 lett. g).

La FAD consente, attraverso la combinazione della tecnologia informatica e dei *software* di comunicazione delle iniziative formative, l'utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento.

All'interno dell'ampia categoria della FAD rientrano le attività formative previste dall'art. 3 del Regolamento, predisposte con metodologie quali l'istruzione assistita dal computer, collegamenti telematici o l'impiego di strumenti audiovisivi.

Si possono però distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l'autoformazione.

Il contenuto di ciascun corso di formazione, oltre a dover essere d'interesse giuridico - forense, deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro contenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche normative, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche, nelle interpretazioni dottrinali, ecc..

1.2. Formazione di Gruppo

Si tratta di iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'attività formativa (*ex: video-conferenza*).

1.3. Autoformazione

È un processo formativo *web* caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Tali corsi devono essere aggiornati al diritto vigente, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE

2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di FORMAZIONE DI GRUPPO

Ai fini dell'accREDITAMENTO per tali attività formative, nell'esempio della videoconferenza, è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri delle firme in entrata ed uscita, *badge* o altre modalità idonee. L'accREDITAMENTO segue il medesimo *iter* previsto per le iniziative *in loco* ed il numero di crediti formativi conseguiti non rientra nel limite del quaranta per cento (40%) fissato dall'art.12, comma 6 del Regolamento.

2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di AUTOFORMAZIONE

Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accREDITAMENTO dei corsi c.d. *e-learning* e *streaming* ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, le attività formative sono soggette ad un preventivo controllo dell'effettivo funzionamento dei sistemi di monitoraggio.

La prassi di accREDITAMENTO dei corsi *e-learning* e *streaming* prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

Tenuto conto dello stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica, i controlli della partecipazione potranno essere effettuati tramite la proposizione di quesiti ovvero tramite controllo biometrico facciale, nel rispetto dei requisiti di seguito illustrati.

2.2.1 Controllo tramite PROPOSIZIONE DI QUESITI

L'architettura dei corsi di cui sia richiesto l'accREDITAMENTO, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall'utente.

Tali quesiti debbono essere, inoltre, di contenuto variabile, attinenti all'argomento giuridico - forense trattato e strettamente connessi allo svolgimento concreto del corso, evitando meri riferimenti numerici a sentenze e/o articoli, nonché ad osservazioni o pensieri personali del relatore del corso.

La struttura degli stessi deve essere, salvo che lo specifico argomento di trattazione della lezione non imponga diversamente, a risposta multipla, con almeno tre opzioni di risposta, evitando alternative che nella sostanza ne riducano il numero (a titolo esemplificativo: "nessuna delle risposte precedenti", "entrambe le risposte precedenti", ecc...).

Durante la fruizione del corso da parte dell'utente, inoltre, non deve essere fornito alcun materiale didattico che possa essere d'ausilio allo stesso nel rispondere ai quesiti

propostigli; il materiale potrà essere reso disponibile, eventualmente, successivamente al completamento del corso.

2.2.1.1 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite proposizione di quesiti

Con riferimento ai corsi *e-learning*, si richiede che il soggetto possa conseguire i crediti formativi riconosciuti all'attività formativa, solo nel caso in cui risponda in modo esatto a tutti i quesiti proposti.

In coerenza coi predetti principi di variabilità contenutistica e tempistica nella proposizione dei quesiti, salvo che particolari peculiarità del corso non impongano diversamente, è necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un box di almeno cinque domande. In caso di risposta errata da parte dell'utente lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere ad un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso ed imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare.

In ogni caso, l'utente avrà a disposizione un tempo massimo di circa 60-90 secondi entro cui fornire una risposta al quesito. In caso di mancata risposta nel predetto termine, la stessa dovrà considerarsi alla stregua di una risposta errata.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di proseguire nel corso senza aver risposto in maniera corretta ai quesiti (ad esempio l'uso di un cursore che porti avanti la lezione) e deve essere garantito un livello minimo di interattività (ad esempio, la mera proposizione di un testo da leggere non viene riconosciuta come sufficiente al fine predetto).

2.2.1.2 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite proposizione di quesiti

Relativamente ai corsi streaming, si richiede che il soggetto possa ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

Il momento di proposizione del quesito non dovrà essere preannunciato dal relatore con eccessivo anticipo, l'utente avrà a disposizione un tempo massimo di circa 120 secondi entro cui fornire una risposta ed in caso di mancata risposta nel predetto termine, la stessa dovrà considerarsi alla stregua di una risposta errata. Al termine del momento di verifica il quesito non dovrà più essere disponibile all'utente né la risposta data modificabile.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di mettere in pausa la lezione, la quale, in concreto, proseguirebbe.

2.2.1.3 Ulteriori controlli

Nel caso in cui il corso presenti particolari caratteristiche e peculiarità, alla valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione (di seguito anche "Commissione") potrà positivamente concorrere la presenza di ulteriori controlli, quali una o più verifiche intermedie e/o finali sull'apprendimento effettivo dei contenuti del corso.

2.2.2 Controllo tramite RICONOSCIMENTO BIOMETRICO FACCIALE

Il controllo della partecipazione degli utenti mediante riconoscimento biometrico facciale dovrà essere svolto nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I sistemi allo scopo approntati, dovranno essere in grado di garantire un monitoraggio costante dell'identità e della presenza dell'utente, senza tuttavia invalidare la portata formativa del corso.

2.2.2.1 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite riconoscimento biometrico facciale

Il sistema che rilevi l'assenza dell'utente ovvero la sostituzione dello stesso con diversa persona (o altro strumento, quali foto, video, etc) dovrà interrompere l'erogazione del corso.

Al fine di non invalidare la portata formativa del corso, lo stesso potrà essere interrotto per un numero massimo di quattro volte, successivamente sarà necessario riprendere la fruizione dall'inizio.

L'attestato di partecipazione potrà essere rilasciato soltanto all'utente che abbia partecipato al corso nella sua interezza.

2.2.2.2 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite riconoscimento biometrico facciale

Il sistema che rilevi l'assenza dell'utente ovvero la sostituzione dello stesso con diversa persona (o altro strumento, quali foto, video, etc) dovrà interrompere l'erogazione del corso.

Al fine di non invalidare la portata formativa del corso, la durata delle interruzioni non dovrà superare i dieci minuti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola, senza possibilità di cumulo.

L'attestato di partecipazione potrà essere rilasciato soltanto all'utente che abbia partecipato al corso nella sua interezza.

3. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'*iter* di valutazione delle istanze si svolge in conformità con quanto previsto all'art. 22 del vigente Regolamento.

3.1. Istanza di accreditamento

Al fine di una completa istruttoria dell'istanza di accreditamento è necessario presentare richiesta secondo le modalità stabilite dalla Commissione, nonché fornire la seguente ulteriore documentazione:

- presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con l'indicazione di contatti e riferimenti in ambito tecnico e didattico;
- statuto e/o atto costitutivo dell'ente formatore;
- relazione dettagliata su caratteristiche tecniche, requisiti e funzionamento della piattaforma utilizzata per l'erogazione dei corsi (che non si limiti ad illustrare in generale le potenzialità offerte dalla piattaforma, bensì descriva le specifiche impostazioni adottate), con particolare attenzione all'architettura dei corsi, alla tracciabilità dell'utente e ai sistemi approntati per il monitoraggio della continua ed effettiva partecipazione degli utenti;
- *link* di accesso ai corsi, profilo di utenza e *password*, che risultino attivi per tutta la durata dell'accREDITAMENTO e consentano di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti e la loro persistenza;
- elenco dei quesiti proposti all'utente, corredato delle opzioni di risposta, con chiara indicazione della risposta corretta e delle tempistiche di proposizione (nelle sole ipotesi in cui sia previsto il controllo della partecipazione tramite la proposizione di quesiti).

3.2. Visione della *demo*

All'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione potrà richiedere di visionare un campione delle attività proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati con quelli effettivamente apprestati.

3.3. Concessione dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO concesso è subordinato alla condizione di poter in ogni momento verificare che i sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti siano di fatto apprestati e vincola i Soggetti promotori a fornire su richiesta i tracciati anonimi di utilizzo. Gli Enti devono, infatti, garantire alla Commissione la possibilità di visionare la piattaforma e le attività formative accREDITATE attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere assicurato dal momento di presentazione della richiesta di accREDITAMENTO e per tutto il periodo di validità dello stesso.

Qualora le attività formative proposte siano più di una, l'accREDITAMENTO è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni singola attività formativa prima della sua diffusione tra il pubblico.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accREDITAMENTO disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

3.4. Diffusione e pubblicità dei corsi

Tutti i corsi seguiti prima della formalizzazione dell'accREDITAMENTO o della sua estensione (quindi anche nella stessa fase istruttoria dell'istanza), non danno diritto ad alcun credito formativo e tale condizione non potrà essere sanata da un eventuale accREDITAMENTO intervenuto successivamente.

Nella fase di pubblicizzazione delle attività formative FAD, il Soggetto promotore deve utilizzare formule chiare, ben definendo se l'accREDITAMENTO sia stato solo richiesto ovvero sia stato già concesso, così da evitare di ingenerare legittimo affidamento sulla validità ai fini della formazione continua di un corso non ancora accREDITATO. Nel caso in cui il corso sia stato accREDITATO, l'Ente deve evitare l'utilizzo di formule fuorvianti (a titolo esemplificativo "corso in collaborazione col CNF", "corso CNF", ecc...), né può in alcun modo utilizzare il logo del CNF.

3.5. Attestazione di partecipazione

Il Soggetto promotore fornirà attestazione di partecipazione ai corsi, riportante la formula "Attività formativa accREDITATA dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua" e l'indicazione del numero di crediti riconosciuti alla stessa dalla Commissione.

L'attestato, compilato dall'Ente e non modificabile da parte dell'utente, dovrà riportare i dati necessari all'univoca identificazione di quest'ultimo, nonché l'indicazione della data di completamento del corso, elemento indispensabile ai fini dell'inquadramento temporale della maturazione dei crediti formativi.

4. DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO, di regola, ha come periodo di efficacia 12 mesi ovvero fino a quando l'attualità dei contenuti del corso non venga meno (ad esempio, qualora le materie trattate siano oggetto di modifica a seguito di novelle legislative successivamente introdotte). Al verificarsi di questa seconda ipotesi, l'accREDITAMENTO decadrà in maniera automatica, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione da parte della Commissione. È onere, pertanto, del Soggetto promotore verificare costantemente il livello di aggiornamento contenutistico del corso e, in caso contrario, rimuovere tempestivamente lo stesso dalla piattaforma ovvero, ad ogni modo, esplicitare all'utente che il corso non risulta più valido ai fini della formazione continua.

Le attività formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione, che dovrà esplicitamente confermare la persistenza di tutti i requisiti finora esposti e comunque rinnovare la documentazione richiesta con riferimento ai sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti (chiavi d'accesso, quesiti proposti, ecc...).

5. MISURA DEL CREDITO FORMATIVO

Ai soggetti partecipanti ad attività formative FAD accreditate dal CNF, saranno attribuiti crediti formativi nella misura determinata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento.